



Pubblico Registro Automobilistico di Avellino

DETERMINAZIONE N. 11 del 10 ottobre 2025

OGGETTO: Verifica dell'impianto di messa a terra - CIG n. B8939D0B76

IL RESPONSABILE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il provvedimento di nomina a RUT di Avellino prot. n. 5074/24 del 29 maggio 2024 a firma del Segretario generale dell'ACI;

CONSIDERATO che l'ufficio del Pubblico Registro Automobilistico di Avellino ha l'obbligo di effettuare la verifica dell'impianto di messa a terra della propria sede tramite un organismo abilitato;

VISTO l'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO che, a norma dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, viene individuato nella persona del dott. Antonio Grandino la figura del Responsabile unico del progetto;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 24 gennaio 2023;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2025, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 31 ottobre 2024;

VISTA la determinazione n. 4034 del 4 dicembre 2024 con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2025, ha stabilito in € 40.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni;

DATO ATTO che dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che prevede la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 1) del D.Lgs n. 36/2023 "Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza";

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 5 comma 1) del D.Lgs n. 36/2023 "Nella procedura di gara le stazioni appaltanti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento";

ATTESO che la presente è anche determinazione a contrarre;

APPURATO:

- che l'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: b. affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di

previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile alle micro, piccole e medie imprese dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale.

VISTO l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge 145/2018, il quale prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici;

TENUTO CONTO:

- che l'importo presunto previsto per il servizio di che trattasi è inferiore ad € 5.000,00 e, pertanto, non sussiste l'obbligo dell'acquisto tramite MEPA o altri mercati elettronici;
- dell'oggettiva difficoltà e impossibilità tecnica di utilizzare una piattaforma digitale certificata (PAD) per gli affidamenti inferiori ad € 5.000,00, a causa di problemi di interoperabilità dei sistemi presenti in ufficio carenti tecnicamente;

PRESO ATTO del comunicato del Presidente dell'ANAC del 18 giugno 2025, concernente la proroga senza scadenza di richiedere CIG tramite la piattaforma PCP per gli affidamenti inferiori a € 5.000,00, senza dover ricorrere obbligatoriamente a una piattaforma digitale certificata (PAD);

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l'art. 3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO di interpellare la società T&A s.r.l., cf/p.iva 02106960392, con sede a Ravenna (RA) in via Murri 29;

CONSIDERATO che la società T&A s.r.l. ha presentato un'offerta economica pari ad € 300,00 iva esclusa e che la stessa si presenta, ai sensi dell'art.97 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i., nel suo complesso, congrua ed affidabile, dando garanzia di una seria esecuzione del servizio;

CONSIDERATO, altresì, che la suddetta società ha dimostrato di essere dotata della struttura, dell'esperienza e delle professionalità necessarie per svolgere il servizio a perfetta regola d'arte;

VISTO l'art.6-bis della Legge n. 241/1990 relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

PRECISATO che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

RITENUTI i motivi, addotti nella descrizione sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite dall'Amministrazione;

PRESO ATTO che si è provveduto ad acquisire, mediante collegamento informatico, la visura della Camera di Commercio della società e, con la procedura on-line, il DURC, entrambi con esito positivo;

PRESO ATTO che la verifica effettuata sul Casellario Informatico dei contratti pubblici gestito dall'ANAC ha dato esito negativo e non ha individuato alcuna annotazione;

PRESO ATTO che al presente servizio è stato assegnato dal sistema CIG dell'ANAC il n. B8939D0B76;

TENUTO CONTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile del Servizio Bilancio e Finanza;

DETERMINA

sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- di nominare RUP il dott. Antonio Grandino;

- di affidare il servizio di verifica dell'impianto di messa a terra alla società T&A verso corrispettivo di € 300,00 oltre IVA;
- di dare atto che la suddetta spesa verrà contabilizzata sul conto di costo n. 410732016 – prestazioni tecniche - a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2025 al Pubblico Registro di Avellino, quale Unità Organizzativa Gestore 4091, C.d.R. 4090;
- di provvedere al pagamento del servizio senza necessità di ulteriore atto di liquidazione e a presentazione delle singole fatture acquisite con modalità elettronica e previo controllo informatico del DURC regolare;
- di dare atto che il CIG assegnato allo specifico servizio è il n. B8939D0B76;
- di dare atto che del presente provvedimento sarà data pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti", in conformità alla normativa vigente.

Avellino, 10 ottobre 2025

Attilio Iannuzzo